

ALLEGATO 3 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI, PROFESSIONALI E DI SERVIZIO PER LE PROCEDURE DI DESTINAZIONE ALL'ESTERO DEL PERSONALE ATA (FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 40)	
Titoli culturali (fino ad un massimo di punti 16) Non è valutabile il titolo d'accesso al profilo attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore (nella domanda devono essere indicati gli estremi del titolo di accesso)	
Per ogni diploma di laurea (vecchio ordinamento), laurea specialistica o laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello, ulteriore rispetto al titolo di accesso al ruolo di appartenenza.	punti 4
Nel caso in cui il suddetto titolo, sia in <i>Lingue e Letterature Straniere</i> (o equiparato ai sensi del D.I. 9 luglio 2009)	ulteriori punti 0,5
Per ogni diploma universitario di durata triennale, o laurea triennale, compresi i diplomi A.F.A.M. (Alta formazione artistica e musicale) e I.S.E.F., conseguiti in Italia o all'estero, qualora ulteriore al titolo di accesso (non si valuta la laurea triennale o titolo equiparato se parte del percorso della laurea specialistica/magistrale)	punti 3
Per il Dottorato di ricerca (<i>si valuta un solo titolo</i>)	punti 5
Per ogni Diploma di perfezionamento <i>post lauream</i> , o Master universitario di I o II livello, conseguiti con esame finale (<i>non sono valutabili i corsi di perfezionamento o i Master universitari non equiparabili ad almeno 60 CFU</i>)	se di durata pari ad almeno 60 CFU punti 0,5 <i>sino ad un massimo di 1 punto</i>
Per il Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale conseguito presso una scuola di specializzazione ex L. 341/1990 e ss.mm.ii. (<i>si valuta un solo titolo</i>)	punti 1
Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione superiore al livello B2 (<i>la laurea magistrale in Lingue e letterature straniere o equiparata non è valutabile nel caso in cui sia già stata valutata quale requisito di accesso alla presente procedura</i>)	punti 4 per livello C1 punti 5 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per il possesso di ciascuna ulteriore certificazione linguistica in altra lingua straniera, di livello non inferiore a B2. <i>Per ciascuna lingua si valuta solo la certificazione di livello più elevato - soltanto lingue ricomprese nell'elenco MIM di cui al DM 62/2022</i> (<i>la laurea magistrale in Lingue e letterature straniere o equiparata non è valutabile nel caso in cui sia già stata valutata quale requisito di accesso alla presente procedura</i>)	punti 2 <i>sino ad un massimo di punti 4</i>



Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti)	
Per ogni anno scolastico di servizio prestato nella classe di concorso di appartenenza o nel posto. <i>Si valuta anche il servizio non di ruolo nella classe di concorso di appartenenza o nel posto pari ad almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico</i> <i>(Non verrà valutato come servizio effettivo il periodo di frequenza del Dottorato di ricerca, qualora abbia comportato un congedo o una aspettativa non retribuita).</i>	punti 2
Titoli professionali (fino ad un massimo di 4 punti)	
Servizio prestato su posti di contingente MAECI, ex D. Lgs. 297/94 come modificato dall'art. 18 del D. Lgs. 64/2017, e di Scuole Europee	punti 2 <i>(il punteggio aggiuntivo è attribuito ad un solo mandato/servizio di almeno 180 giorni e non ai singoli anni scolastici di servizio all'estero)</i>
Per ogni anno scolastico di servizio prestato presso il MAECI on il MIUR ex art. 13 del D. lgs. 64/2017 o ex art. 626 del D. lgs. 297/1994	Punti 0,5
Per il superamento di ogni pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza relativamente alla qualifica di DSGA	punti 2

23E12594

Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, per le aree linguistiche francese e spagnolo, a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA DIPLOMAZIA PUBBLICA E CULTURALE

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2» e successive modificazioni e integrazioni;

